



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO ASSOCIATO di POLIZIA LOCALE  
CARSOLI – ORICOLA – PERETO - ROCCA di BOTTE  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908324 Fax: 0863908502



ORD. N° 26/15

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  
Resp. Com.te POLIZIA LOCALE Stefano Zazza Tel. 0863-908319

## IL SINDACO

Rilevata la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

Evidenziato che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;

Ritenuto pertanto indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi dei rami e delle piante ed arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono strade marciapiedi e fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

Ritenuto altresì necessario garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità, anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi del Comune, decorsi sette giorni dalla pubblicazione e/o notifica della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità;

Visto il Regolamento di Polizia Municipale;

Visto il codice della strada aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

## ORDINA

È fatto obbligo, entro sette giorni dalla presente e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ad ogni proprietario di terreno confinante con strade comunali, statali ed urbane, di tagliare le siepi, i rami delle piante e gli arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive strutture di proprietà e che invadono strade marciapiedi e fasce di rispetto stabilite dalle leggi.

Qualora gli interessati non ottemperino all'ordine ingiunto e senza ulteriore avviso, si provvederà d'ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed alla sanzione amministrativa di € 168,00, ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.L. 285/92

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla registrazione, ricorso al Prefetto di L'Aquila ( D.P.R. 24 novembre 1971, n1199 ).

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale lì 30.06.2015

IL SINDACO  
Avv. Velia Nazzaro